

1452
n. wj

PEC Servizio Assemblea

Da: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
Inviato: venerdì 30 agosto 2019 10:11
A: Presidente Consiglio; Presidente G.R.; Consigliere Damascelli; Servizio Assemblea
Oggetto: Interrogazione n.1452. Disagi TPL su Gomma ad Acquaviva delle Fonti
Allegati: Interrogazione 1452_Damascelli.pdf

In allegato si trasmette riscontro all'interrogazione indicata in oggetto.
Cordiali saluti



Segreteria Particolare
Assessore Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo
Via Gentile, 52 - 70125 Bari
080/5404263-7716-5612



Consiglio Regionale della
Puglia
N. 20190023612
30/08/2019 11.33
459XW0
Sezione Informatica e
Tecnica

ENTRATA

Colof




REGIONE
PUGLIA

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA',
LAVORI PUBBLICI, DIFESA DEL SUOLO

L'ASSESSORE

1452
i. w.f.



Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@pec.consiglio.puglia.it

Al Presidente della Regione
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Consigliere Regionale Damascelli
damascelli.domenico@consiglio.puglia.it

Al Servizio Assemblea Consiglio Regionale
servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE N. 1452 "Disagi TPL su Gomma ad Acquaviva delle Fonti" – Consigliere Domenico DAMASCELLI

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si riferisce quanto segue.

La linea di TPL effettuata dall'azienda SITA SUD srl facente parte del Consorzio Co.Tr.A.P. che prevede tre fermate nel Comune di Acquaviva delle Fonti, così come rappresentato nell'interrogazione n. 1452/2019 del consigliere Domenico DAMASCELLI, soggiace ad un contratto gestito dalla Città Metropolitana di Bari e non da questa Amministrazione Regionale.

Come è noto, il D.Lgs. 04/11/2014, n. 169 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus" reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Al contrario, Regolamento (CE) 16/02/2011, n. 181/2011 "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004" stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus per

www.regione.puglia.it



quanto riguarda la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori e i diritti dei passeggeri.

Gli articoli 4 e in particolare l'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 *"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"* prevedono che i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, siano autorizzati dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, previo accertamenti limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

La lett. b comma 1 dell' art. 4. *Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale* del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* prevede che nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753.

Il comma 2 della Art. 21 *"Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza."* e la lettera c) comma 1 dell'art. 23 *"Compiti degli enti affidanti"* della L.R. 31/10/2002, n. 18 *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"* prevedono rispettivamente che:

- Nell'esercizio dei servizi di T.P.R.L. le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante;
- L'ente competente all'affidamento o autorizzazione di servizi di T.P.R.L. provvede, anche avvalendosi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA',
LAVORI PUBBLICI, DIFESA DEL SUOLO

L'ASSESSORE

stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 422/1997. Per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente affidante.

Infine il comma 1 dell'Art. 352 "Art. 157 Cod. Str. - Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone" prevede che la parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada.

Pertanto, i quesiti relativi all'idoneità tecnica-amministrativa e alla accessibilità anche agli utenti disabili e con ridotta capacità motoria delle fermate presenti nel comune di Acquaviva delle Fonti va posto al predetto Comune in qualità di ente competente e proprietario della strada e alla Città Metropolitana, in qualità di titolare del contratto di servizio.

Al riguardo il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti, ing. Ermino d'Aries interpellato per le vie brevi, ha riferito agli uffici della Sezione TPL della Regione Puglia che i lavori di arredo urbano riguardanti Piazza Kennedy saranno presumibilmente ultimati entro gennaio 2020, con il conseguente ripristino della relativa fermata di TPL.

Cordiali saluti

Avv. Giovanni Giannini

www.regione.puglia.it

Via Gentile ,52 - 70125 Bari – Tel.540 6367 Fax 080 5405614

mail: assessore.mobilita@regione.puglia.it; pec: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it;